



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
57^a Seduta
Martedì 31 luglio 2018

Deliberazione n. 323 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica alla l.r. 66/2012, recante: "Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura", di armonizzazione alle modifiche apportate dalla l.r. 5/2016.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 13, astenuti 8 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 agosto 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 323 del 31 luglio 2018

X LEGISLATURA


LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA L.R. 66/2012, RECANTE: "ISTITUZIONE DELL'AZIENDA
REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA", DI ARMONIZZAZIONE
ALLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 5/2016

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2018.

Reggio Calabria, 2 agosto 2018

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

Con legge regionale del 20 dicembre 2012, n. 66, è stata istituita l'Azienda Regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC). La stessa legge prevede all'articolo 10, in materia di personale, che la pianta organica è coperta mediante il personale transitato dall'agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione "ARSSA", ad esclusione:

- 1) dell'unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'articolo 9 comma 3, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura;
- 2) dell'unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il polo soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 12;
- 3) trasferito o comandato dalla Regione Calabria su domanda o d'ufficio.

Con legge regionale n. 5 del 2016 sono state apportate ulteriori modifiche alla leggi regionali n. 10 del 2000 e n. 66 del 2012. In particolare è stato soppresso all'art.10 della l.r. 66/2012 il comma 1 della lettera a) "dell'Unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'articolo 9 comma 3 della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura".

Pertanto, con la soppressione del comma 1 lettera a), l'articolo 10 della legge n.66 del dicembre 2012 risultava così modificato: "a) la pianta organica dell'ARSAC è coperta mediante il personale transitato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ARSSA ad esclusione; b) dell'unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il polo soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 12; c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio".

Ciò premesso, il nuovo articolo 10 così come modificato risulta in contrasto con l'articolo 11 della stessa legge nelle "Disposizioni transitorie e finali" al comma 11 che recita: "11.L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura - ARSSA, e il trasferimento all'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2".

In conclusione, al fine di armonizzare i due testi normativi, è sufficiente sopprimere nell'articolo 11 comma 11 le parole "nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2".





Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca norme di natura ordinamentale che non producono riflessi finanziari a valere sul bilancio regionale. Infatti, essa mira ad armonizzare le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n.66/2012 in materia di personale dell'ARSAC, fermo restando che il personale impiegato è già presente in Azienda, senza prevedere alcun mutamento di pianta organica, ed il relativo costo trova già copertura finanziaria ai capitoli U22040320 e 090901002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, che presentano la necessaria disponibilità.

Pertanto, alla luce di quanto sopra delineato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico - finanziaria

Tabella 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto il costo del personale ARSAC trova già copertura nei relativi capitoli di spesa U22040320 e U90901002 del bilancio 2018 -2020			0,00
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria che giustifica l'assenza di un impatto finanziario sulla finanza regionale			
3	Dispone l'entrata in vigore della presente legge e quindi si configura di natura ordinamentale			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta alcun riflesso finanziario a carico del bilancio regionale.





Consiglio Regionale della Calabria

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	0,00/_____

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1
(Modifica dell'art. 11)

1. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), le parole ", nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2", sono soppresse.

Art. 2
(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 6 pagine.
Reggio Calabria, 2 agosto 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)